

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2341**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore CARUSO Luigi**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2003**

—————

Istituzione di un salario minimo d’inserimento sociale  
per i giovani del Mezzogiorno e delle zone disagiate

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La necessità di trovare una soluzione al dilagante problema della disoccupazione nel Meridione è l'obiettivo principale di questo disegno di legge.

È necessario dare un salario minimo di inserimento sociale ai giovani nei settori seguenti: dai beni culturali al recupero idrogeologico del territorio, dall'apprendimento di mestieri in via di estinzione presso le botteghe artigiane, ai servizi di supporto per gli enti locali, dall'assistenza domiciliare ai malati, alle cooperative di aiuto alle famiglie, per anziani, disabili e bambini in difficoltà.

La somma da erogare a tali giovani è di seicento euro mensili per almeno ventiquattro mesi in cambio del lavoro prestato.

Il reperimento dei fondi da utilizzare potrà essere ricavato dalla tassazione dell'esportazione dei capitali impegnati nei Paesi dell'Est europeo e del Maghreb e dalla tassazione delle merci fabbricate da imprese italiane in quei Paesi, e successivamente reimportate in Italia; così facendo gli imprenditori soprattutto del Nord-Est lucrano sul costo del salario che è dieci volte meno caro di quello pagato in Italia.

Infatti questi imprenditori privatizzano i loro profitti e scaricano in Italia la disoccupazione che procurano.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. È istituito un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di provvedere alla erogazione di un salario di seicento euro mensili in favore di soggetti di età inferiore ai venticinque anni e residenti in zone particolarmente disagiate.

## Art. 2.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle zone particolarmente disagiate di cui all'articolo 1, in base a criteri che comprendono la mancanza di occupazione, la presenza di eventi calamitosi, la densità abitativa e la mancanza di industrializzazione.

## Art. 3.

1. Il salario garantito minimo di euro seicento, di cui all'articolo 1, ha la durata di ventiquattro mesi.

## Art. 4.

1. I progetti di intervento, da presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il relativo finanziamento, riguardano i settori o le attività seguenti: beni culturali; recupero idrogeologico del territorio; apprendimento dei mestieri in via di estinzione presso le botteghe artigiane; servizi di sup-

porto per gli enti locali; assistenza domiciliare ai malati; cooperative di aiuto alle famiglie, per anziani, disabili e bambini in difficoltà.

Art. 5.

1. Per il reperimento delle risorse necessarie all'istituzione del fondo di cui all'articolo 1, si provvede mediante la tassazione dei capitali italiani impegnati nei Paesi dell'Europa dell'Est e nei Paesi del Maghreb e la tassazione delle merci prodotte da aziende italiane nei suddetti Paesi e reimportate in Italia.